

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, FINALITA' E PRINCIPI ASSOCIATIVI

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. E' costituita la "CONFEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI ECONOMICI LOCALI", d'ora in avanti denominata "CISPEL", con un ruolo di rappresentanza di secondo livello rivolta a tutte le Federazioni e Associazioni dei gestori di Servizi alla Persona, d'ora in avanti denominate "Confederazione".
2. La CISPEL può aderire alle Associazioni europee dei gestori dei servizi alla persona e in quella sede rappresenta gli associati e ne tutela i loro legittimi interessi.
3. La CISPEL ha sede legale in Roma.

Art. 2

(Scopo)

1. La CISPEL si propone di:
 - a) tutelare i diritti e le legittime aspettative delle Federazioni;
 - b) coordinare le attività comuni delle Federazioni, studiando e promuovendo soluzioni per il miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi;
 - c) salvaguardare gli interessi generali delle Federazioni rappresentate nelle sedi istituzionali nazionali e territoriali.

Art. 3

(Attività)

1. La CISPEL ha, in particolare, la responsabilità:
 - a) dell'indirizzo strategico generale e della promozione del sistema associativo e dei valori ai quali si ispira;
 - b) di intervenire sulle problematiche del Paese in ordine ai servizi alla persona;
 - c) di elaborare politiche e proposte di ordine generale, di rappresentarle e sostenerle ai livelli locali, nazionale ed europeo con particolare riferimento:
 - al ruolo dei servizi alla persona quale occasione di sviluppo economico e sociale del Paese e condizione per la qualità della vita dei cittadini;
 - alle attività legislative e normative relative ai servizi alla persona ed alla conseguente attività di rappresentanza a livello di Unione Europea e a livello nazionale;
 - alle iniziative di promozione del sistema dei servizi alla persona in Italia e all'estero;
 - alle problematiche relative alle politiche del lavoro e del welfare.
 - d) di coordinare le politiche nazionali di settore;
 - e) di rappresentare nei casi previsti dalla legge gli associati nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dirigenti e nella stipulazione di accordi propedeutici al



ruolo ed alle attività della CISPEL con le confederazioni sindacali e imprenditoriali.

2. La CISPEL, per lo sviluppo delle sue iniziative e la realizzazione dei suoi obiettivi politico-programmatici, ricerca, anche attraverso le Sezioni regionali, un costante e dinamico rapporto con le Istituzioni nazionali e regionali e con le organizzazioni rappresentative nazionali e regionali.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 4

(Associati)

1. La CISPEL è costituita dalle Federazioni i cui valori fondanti comuni mirano al perseguimento di obiettivi di universalità, equità, qualità e rispetto della persona.

Art. 5

(Obblighi degli associati)

1. L'adesione alla CISPEL comporta per gli associati l'accettazione del presente Statuto e in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dal Comitato di Coordinamento e/o del Coordinatore;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della CISPEL;
- c) la comunicazione di tutte le informazioni che la CISPEL ritenga utili ai fini del conseguimento dei propri scopi in forme compatibili con gli interessi degli associati;
- d) la corresponsione del contributo associativo definito dal Comitato di Coordinamento.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Le Federazioni che si rendono inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. sospensione fino ad un massimo di 6 (sei) mesi del diritto di partecipare al Comitato di coordinamento, di cui al successivo art. 9 di cui fanno parte;
- b. espulsione dalla Confederazione.

2. Le sanzioni sono insindacabilmente comminate dal Comitato di coordinamento.

Art. 7

(Cessazione dall'adesione)

1. L'adesione alla CISPEL cessa per:

- a) recesso. Il recesso deve essere comunicato entro e non oltre il 30 (trenta) settembre dell'anno in cui si intende recedere, con conseguente corresponsione della quota associativa dell'esercizio in corso. L'efficacia del recesso diventa operativa dal 1° gennaio successivo e fino a tale data l'associato usufruirà dei benefici connessi alla partecipazione all'associazione;

- b) espulsione di cui al precedente art. 6, lett. b). Per i-

nosservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi che rendano incompatibile l'appartenenza alla CISPEL.

2. Salvo il caso di diversa statuizione del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 9, l'esclusione non esonera dal versamento dei contributi stabiliti per l'esercizio in corso.

TITOLO III

ORGANI

Art. 3

(Organi Confederali)

1. Sono organi nazionali della CISPEL:

- a) Il Comitato di coordinamento;
- b) Il Coordinatore.

2. Il Comitato di Coordinamento è composto dai Presidenti o loro delegati, delle Federazioni associate alla CISPEL e dal Coordinatore nominato fra i membri del Comitato di coordinamento.

Art. 9

(Comitato di Coordinamento)

1. E' composto dai Presidenti delle Federazioni Associate o da loro delegati; potranno partecipare, su invito del Comitato di Coordinamento, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Coordinamento fino a due rappresentanti per ogni Federazione Associata.

2. E' convocato almeno una volta a bimestre e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o di almeno 2 (due) membri.

3. E' convocato dal Coordinatore con lettera raccomandata o tramite fax o posta elettronica.

Art. 10

(Attribuzioni del Comitato di Coordinamento)

1. Al Comitato di Coordinamento spettano i seguenti compiti:

- a) la definizione delle linee programmatiche dell'attività della CISPEL;
- b) la nomina del Coordinatore;
- c) la nomina dei rappresentanti della CISPEL presso Enti ed Organizzazioni.

Art. 11

(Coordinatore)

1. Il Coordinatore è nominato fra i membri del Comitato di Coordinamento.

2. L'incarico di Coordinatore ha durata di 12 (dodici) mesi, rinnovabili.

3. Il Coordinatore ha la rappresentanza legale della CISPEL.

4. In particolare, il Coordinatore:

- a) adotta i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività;
- b) convoca e presiede il Comitato di coordinamento.

TITOLO IV

COORDINAMENTI REGIONALI

Art. 12

(Costituzione ed organizzazione)

1. La CISPEL, con il concorso delle Federazioni associate, promuove la costituzione e lo sviluppo dei Coordinamenti Regionali su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire il raccordo tra le istanze del territorio e quelle centrali.
2. I Coordinamenti Regionali sono dotate di autonomia regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria e nominano al loro interno un Coordinatore.
3. Ai Coordinamenti Regionali compete:
 - a) l'attività di rappresentanza, promozione e tutela degli interessi della CISPEL attraverso processi di relazione politico-istituzionale, legislativo, normativa, tecnico-operativa con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni aventi sfera d'azione sul territorio regionale;
 - b) il raccordo e l'integrazione a livello regionale/territoriale, attraverso coordinamenti settoriali, delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori dei servizi di interesse generale;
 - c) il concorso alla creazione e allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e per garantire contesti economico-produttivi utili allo sviluppo dell'iniziativa delle imprese di gestione dei servizi di interesse generale e dei servizi economici di interesse generale;
 - d) le iniziative di supporto alla promozione, trasformazione e sviluppo del settore e delle aziende di gestione dei servizi di interesse generale.
4. I Coordinamenti Regionali esercitano le proprie attività in raccordo con gli indirizzi della CISPEL e delle Federazioni nazionali.
5. I Coordinamenti Regionali possono coordinare, nelle forme e modi che non siano in contrasto con il presente statuto, la propria attività con quella di altre associazioni regionali.

TITOLO V

PATRIMONIO, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 13

(Patrimonio e Gestione economica e finanziaria)


1. Il patrimonio della CISPEL è costituito dalle quote di ammissione.
2. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività della Confederazione si provvede con le seguenti entrate:
 - a. contributi annuali ordinari;
 - b. eventuali avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
 - c. eventuali contributi straordinari.
3. L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio.
4. Durante la vita della Confederazione, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestio-

ne, fondi, riserve o capitale.

Art. 14

(Disposizioni Transitorie)

1. Il Coordinatore Regionale di cui all'art. 12, per il primo anno di attività della CISPEL, è designato dal Comitato di Coordinamento.
2. La CISPEL si adopererà per le modifiche statutarie e regolamentari conseguenti all'evoluzione del sistema dei servizi pubblici e delle loro rappresentanze.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is circular with a double-line border and contains some illegible text or a logo in the center.